



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. TARTINI"

Scuole dell'Infanzia - Primarie e Secondarie di I grado

Via Vicentini, 21 - 35136 Padova tel. 049/8713688 - fax 049/8718952

e-mail: pdic83000d@istruzione.it – pec: pdic83000d@pec.istruzione.it – web: <http://www.tartinipadova.gov.it>

C. F. 80015140280

Regolamento di istituto

Regolamento educativo di disciplina alunni

Il presente Regolamento è redatto secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 2007 n. 235, inteso modificare e integrare il precedente D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998, Statuto delle studentesse e degli studenti. Approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 aprile 2016, delibera n. 35, entra in vigore il 7 aprile 2016.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO il D. lgs. n. 297/94 art. 328;
- VISTO il DPR n. 249 del 24/06/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR n. 235 del 21/11/2007;
- PREMESSO che lo “Statuto degli studenti e delle studentesse” accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo” (1989, ratificata con la Legge n. 176 del 27/05/1991);
- PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione “che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali” (C.M. n. 371 del 02/09/1998);
- VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”;
- VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31/07/2008;

VISTA	la Legge n. 169 del 30/10/2008;
VISTA	la Legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
ACQUISITO	il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 33 del 1 marzo 2016;

ADOPTA

il presente Regolamento di disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

Premessa

- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica e rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea a “coltivare” l'osservanza delle regole nella consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto dei diritti altrui e nell'adempimento dei propri doveri.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ciascuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La scuola ha il compito non solo di far acquisire competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

In una comunità scolastica i comportamenti davvero non accettabili non sono molti; la vita scolastica va vissuta in un clima di ascolto reciproco, di dialogo, alla ricerca di strategie più adatte perché le trasgressioni meno significative perdano progressivamente di valore e, quando è possibile, è indispensabile cercare la corresponsabilità educativa della famiglia stabilendo accordi e percorsi che sostengano la crescita di cittadini maturi e consapevoli del proprio operare.

Principi

Art. 1 - Finalità educative del Regolamento: diritti e doveri degli alunni

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire.

I provvedimenti disciplinari hanno dunque finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Un sistema educativo si rivela tuttavia inefficace se focalizza le proprie attenzioni solo sul versante sanzionatorio, mentre offre un'opportunità di crescita concreta favorendo l'incremento degli atteggiamenti positivi che promuovono il benessere personale e interpersonale.

E' importante riconoscere agli alunni i loro diritti alla pari dei doveri cui sono tenuti, perché nel rispetto di entrambi possano maturare modalità di comportamento individuale che migliorano le relazioni interpersonali nella scuola, e favoriscano, nella vita quotidiana, l'acquisizione di competenze sociali volte al rispetto altrui.

a. I diritti degli alunni

- ✓ L'alunno ha il diritto di avere una scuola efficiente e qualificata, che gli offra contenuti di cultura e proposte positive di valori sociali, quali la democrazia, il pluralismo delle idee, la libertà di pensiero, di parola, di associazione e di religione. Ogni alunno ha il diritto di essere protetto da ogni forma di prevaricazione da parte dei compagni, degli insegnanti e di tutti gli adulti che operano nella scuola, anche se tali azioni si esplicano in forme verbali o tramite social media.
- ✓ Ogni alunno ha il diritto di esprimere, con opportune motivazioni, situazioni di disagio personale e collettivo ed ha altresì diritto ad essere ascoltato e aiutato a superarle.
- ✓ Lo studente ha diritto ad avere una puntuale correzione del proprio operato e una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione e di miglioramento.

b. I doveri degli alunni (ex art. 3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" DPR n. 249/98)

Gli alunni sono tenuti:

- ✓ a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- ✓ ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;

- ✓ a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro compiti;
- ✓ ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto;
- ✓ ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature ed i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica di ogni giorno, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola che è patrimonio della società;
- ✓ a condividere le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 - Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittori,

- a. La responsabilità disciplinare è personale. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
- b. I provvedimenti disciplinari sono di norma temporanei, tempestivi, proporzionati all'infrazione, ispirati al principio della riparazione del danno; essi sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità personale e comunitaria e alla promozione di un comportamento adeguato all'alunno. Essi tengono conto della situazione personale dell'allievo al quale, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse organizzative e finanziarie, è offerta la possibilità di convertirli in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.

Istruttoria. L'Istituzione scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di classe, responsabile di plesso, collaboratore del DS, DS) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti, durante una raccolta di informazioni, che dovrà essere debitamente verbalizzata.

Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.

Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni.

Art. 3 - Gradualità della sanzione e alternativa all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

- a. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della gradualità. La successione delle sanzioni non è automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni lievi anche se reiterate.
- b. Alla famiglia dell'alunno è offerta la possibilità di convertire le sanzioni da S7 a S8 in attività coerenti a favore della comunità scolastica (es. aiuto ai collaboratori scolastici nella pulizia degli spazi scolastici dopo l'intervallo e/o dopo il termine delle lezioni con la sorveglianza di un maggiorenne delegato per iscritto dalla famiglia; riordino delle aule speciali; attività di studio/ricerca a favore della comunità scolastica su questioni particolari; preparazione di materiale da utilizzare nell'ambito del sostegno o dell'intercultura; impegno in una attività socialmente utile anche al di fuori della comunità scolastica, a carico e sotto la responsabilità della famiglia.)
- c. In ogni caso, qualora si rilevi un danno a cose e/o persone, la famiglia dell'alunno è obbligata a risarcire e/o riparare il danno.

Art. 4 - Tempestività dei richiami e delle sanzioni

La sanzione sarà irrogata in modo tempestivo, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, e comunque nel rispetto della procedura indicata nell'art. 2.

Art. 5 - Pertinenza della sanzione

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma esse devono essere espressamente collegate a fatti o eventi la cui gravità ha una ripercussione forte nell'ambiente scolastico.

Art. 6 - Efficacia della sanzione

- a. I provvedimenti di sospensione dall'attività scolastica incidono sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- b. Anche la reiterazione delle mancanze potrà incidere sulla valutazione del comportamento nel quadrimestre di riferimento.
- c. Qualora l'alunno a seguito dell'avvertimento disciplinare da A1 ad A6, abbia modificato il proprio agire si potrà ritenere non necessaria la sanzione e non tenerne conto ai fini del voto sul comportamento.
- d. In ogni caso, la sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 7 - Interventi educativo-didattici

- a. Gli avvertimenti disciplinari, previsti nella successiva tabella Art. 8 – Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni, da A1 ad A6 possono essere considerati interventi educativi di pertinenza del docente di classe e immediatamente applicati in deroga alla procedura indicata nell'art. 2.
- b. La decisione precauzionale di non far partecipare un alunno all'intervallo giornaliero assieme alla propria classe vuole rappresentare un tempestivo intervento educativo-didattico di pertinenza del docente di classe o di sorveglianza e come tale non rientra tra le sanzioni previste nel presente regolamento educativo di disciplina.
- c. La decisione precauzionale di non far partecipare un alunno all'intervallo assieme alla propria classe per più giorni (fino a un massimo di sei) deve essere presa dal docente in accordo almeno con il coordinatore di classe.

Art. 8 - Natura e classificazione degli avvertimenti e delle sanzioni (i punti da A1 fino ad A6 sono validi per gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie, da A1 a S11 per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado)

- A1.** Richiamo verbale
- A2.** Riflessione individuale con il docente
- A3.** Consegna da svolgere in classe
- A4.** Consegna da svolgere a casa
- A5.** Ammonizione scritta sul libretto personale
- A6.** Ammonizione scritta sul registro di classe, riportata anche sul libretto personale, firmata dal docente e sottoscritta dal dirigente o suo delegato (vicario o responsabile di plesso)
- S7.** Allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. Sospensione da visite o viaggi
- S8.** Allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni
- S9.** Allontanamento oltre i quindici giorni
- S10.** Allontanamento fino al termine delle lezioni¹
- S11.** Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo

¹ La nota MIUR 31 luglio 2008 prot.n. 3602/P0 precisa che, in riferimento alla sanzione, l'allontanamento dello studente fino al termine delle lezioni non può comportare automaticamente il mancato raggiungimento del numero minimo di presenze necessarie alla validazione dell'anno scolastico.

Art. 9 - Corrispondenza mancanze-avvertimenti/sanzioni

MANCANZA	SANZIONI			
	A1 – A6	A1 – S7	S7 – S9	S8 – S11
M0. Disturbo durante le lezioni				
M1. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati				
M2. Mancanza del libretto personale o materiale occorrente				
M3. Non rispetto o non esecuzione delle consegne casa o scuola				
M4. Omissione della trasmissione delle comunicazioni a casa				
M5. Uscita o permanenza ingiustificata fuori dall'aula				
M6. Acquisizione, non autorizzata, tramite telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici di immagini, suoni, filmati riconducibili ad ambienti scolastici e/o personale scolastico e successiva divulgazione on line del materiale				
M7. Falsificazione di firme o voti o manomissione/distruzione del contenuto del libretto personale e/o di comunicazioni della scuola alla famiglia				
M8. Uso improprio di apparecchiature personali e altrui. Furto, danneggiamento di strutture, arredi e di ogni tipo di materiale o strumentazione anche informatica della scuola, del personale e dei compagni.				
M9. Introduzione di materiali e oggetti pericolosi				
M10. Giochi e comportamenti aggressivi e pericolosi				
M11. Linguaggio volgare, irrispettoso e offensivo				
M12. Violenze fisiche e psicologiche verso gli altri ²				
M13. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone				
M14. Violenze reiterate				

² La nota MIUR citata così limita il campo d'applicazione della sanzione rispetto ai "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale).

Art. 10 - Soggetti competenti a irrogare l'avvertimento o la sanzione

	Docenti classe	Cons. classe ³	Cons. istituto
A1: Richiamo verbale			
A2: Riflessione personale			
A3: Consegna in classe			
A4: Consegna a casa			
A5: Nota nel libretto personale			
A6: Nota nel registro di classe			
S7: Sospensione fino a 3 giorni. Sospensione da visite o viaggi			
S8: Sospensione fino a 15 giorni			
S9: Sospensione oltre i 15 giorni			
S10: Sospensione fino al termine delle lezioni			
S11: S10+Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame			

a. Il **Consiglio di classe**, compresa la componente **genitori**, è convocato dal dirigente sulla base della mancanza rilevata o su richiesta della maggioranza dei docenti del Consiglio di classe.

b. Il **Consiglio di istituto** viene convocato dal dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.

Art. 11 - Modalità di irrogazione degli avvertimenti e delle sanzioni

a. Prima di irrogare un avvertimento o una sanzione disciplinare occorre che l'alunno possa esporre le proprie ragioni: verbalmente per gli avvertimenti da **A1** ad **A6**; verbalmente o per iscritto e in presenza dei genitori quando possibile, per le restanti sanzioni.

b. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dell'alunno e dei suoi genitori, ma dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informati i secondi.

c. Su proposta del Consiglio di classe, viene offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento con attività in favore della comunità scolastica⁴. La sanzione alternativa deve essere accettata per iscritto dai genitori.

³ Si intende l'organo collegiale nella sua composizione allargata ai rappresentanti dei genitori, cfr. nota MIUR citata.

d. L'allontanamento dalle lezioni è comunicato per iscritto ai genitori, a cura del dirigente scolastico, con l'indicazione delle motivazioni, delle modalità e delle date stabilite per la sanzione.

e. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia; anche in orario extrascolastico o durante l'intervallo.

Art. 12 - Ricorsi

a. Contro le sanzioni disciplinari (di norma a partire da S7) è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

b. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

c. L'impugnazione non incide sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

Art. 13 - L'Organo di Garanzia (art. 2, DPR 235/2007)

1. L'Organo di Garanzia è costituito da due docenti e due genitori designati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Il Consiglio di Istituto designa altresì due membri supplenti (uno per ciascuna delle componenti docenti e genitori) in caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente selezionato).

2. L'Organo di Garanzia può coincidere con la Giunta Esecutiva, integrata dai membri supplenti di cui al punto1).

3. L'Organo di Garanzia, in prima convocazione deve essere un organo "perfetto" (deliberazioni valide se presenti tutti i suoi membri), in seconda convocazione può deliberare sono con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

4. L'Organo di Garanzia resta in carica tre anni scolastici.

⁴ La medesima nota esemplifica: attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni (con riguardo all'età dell'alunno/a), il riordino di cataloghi e archivi, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche che inducano lo studente ad una riflessione critica di episodi verificatisi a scuola), ecc. "Le misure sopra richiamate si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa." (ivi)

Art. 14 – Organo di Garanzia Regionale

Sui reclami contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti anche contenuti nel presente Regolamento d'Istituto si può ricorrere all'Organo di Garanzia Regionale previsto al comma 3, art.5 come modificato dal DPR 235/2007. Tale Organo verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte di chi propone il reclamo. Non è consentita l'audizione orale del ricorrente o di altri cointeressati. L'Organo di Garanzia Regionale esprime altresì il proprio parere entro il termine perentorio di trenta giorni.

Regolamento dell'Organo di Garanzia

1. La convocazione dell'organo di garanzia spetta al dirigente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'organo, per iscritto, almeno quattro giorni prima della seduta.
2. Per la validità della seduta e richiesta la presenza di meta più uno dei componenti. Il membro, impedito a intervenire, deve far pervenire al presidente dell'organo di garanzia, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
3. Ciascun membro dell'organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Non è prevista l'astensione, che invece è obbligatoria quando membri dell'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano i genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione.
5. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il presidente dell'organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre dieci giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
6. Il presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'organo.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
8. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di garanzia regionale, per la valutazione di legittimità, entro quindici giorni.